



# **COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE**

*Provincia di Venezia*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 7.4.2010

## **ART. 1**

Il Comune di Campolongo Maggiore, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine istituisce il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

## **ART. 2**

Con l'espressione *dichiarazione anticipata di trattamento* (detto anche: testamento di vita, testamento biologico) si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La persona che lo redige nomina un Fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

## **ART. 3**

Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Campolongo Maggiore ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento con indicazione del notaio rogante ovvero del fiduciario o di altro depositario, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

Il Dichiarante (testatore) nomina un Fiduciario. Il Fiduciario è il soggetto che avrà il compito di dare fedele esecuzione alla volontà del Dichiarante ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere, in ordine ai trattamenti medici da eseguire.

Il Dichiarante può nominare anche un Fiduciario supplente, che assolverà alle funzioni sopra riportate qualora il Fiduciario si trovi a sua volta nell'impossibilità di darvi esecuzione.

## **ART. 4**

Il Dichiarante presenta al funzionario comunale accettante, presso l'Ufficio Servizi Demografici, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445/2000, attestante l'avvenuta predisposizione e sottoscrizione della *dichiarazione anticipata di trattamento* e i riferimenti dei depositari presso i quali detta *dichiarazione anticipata di trattamento* è stata depositata (nome e indirizzo Notaio, Fiduciario, Fiduciario supplente).

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta di aver predisposto e sottoscritto una *dichiarazione anticipata di trattamento* verrà numerata con numero progressivo sul Registro ed allegata allo stesso. Sul Registro verranno altresì annotati l'elenco dei soggetti dichiaranti e i riferimenti dei depositari presso i quali la *dichiarazione anticipata di trattamento* è stata depositata (nome e indirizzo Notaio, Fiduciario, Fiduciario supplente).

Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante e al Fiduciario l'attestazione relativa all'avvenuta registrazione, che dovrà richiamare il numero progressivo attribuito e annotato sul registro.

Il funzionario accettante non riceve la *dichiarazione anticipata di trattamento* e pertanto non risponde dei contenuti della dichiarazione stessa.

Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.